

MARMABLE

MARBLING MARBLE CORREZIONE INNOVATIVA DEI DIFETTI ESTETICI DEI MARMI

**Analisi dei possibili accordi di collaborazione tecnica,
accordi per il trattamento dei diritti
di proprietà intellettuale e delle conoscenze pre-esistenti**

© 2011 KlinK Srl
per Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli

AVVERTENZE

Il presente documento è stato realizzato da KlinK Srl, ed ha come destinatario Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli, a cui è riservato. Il presente documento è stato redatto utilizzando anche documenti preparatori delle istituzioni ed enti interessati.

Le informazioni contenute in questo documento sono state verificate con la massima cura. Tuttavia, nessuna responsabilità derivante in modo diretto o indiretto dal loro utilizzo potrà venire imputata all'autore o ad ogni persona o società coinvolta nella creazione di questo documento.

Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2000
IQ-0307-08

KlinK Srl www.klink.it klink@klink.it

P.Iva 05516510483 - REA n° 552621 CCIAA Firenze - Capitale soc. € 30.000,00 int.vers.
Sede operativa: Via Verdi, 23 - I-50053 Empoli (FI) tel/fax +39 0571 530064
Sede legale: Via G. Del Papa, 88 - I-50053 Empoli (FI) - tel./fax +39 0571 73318

© 2011 - KlinK Srl

INDICE

Sommario dei contenuti

Avvertenze.....	2
Sintesi.....	4
Ambiti e accordi.....	4
Ambiti.....	5
Accordi.....	5
Accordi per lo sviluppo dei prodotti.....	5
accordo di riservatezza.....	6
Bozza di Confidentiality Agreement.....	6
Accordo di promozione.....	10
Bozza di Accordo Promozionale.....	10
Contratto di associazione in partecipazione.....	12
Bozza di contratto di associazione in partecipazione per MarmAble.....	13
Disclaimer e limitazione di responsabilità.....	19

SINTESI

Questa relazione riguarda l'esplorazione e definizione di accordi di collaborazione tecnica - inclusi gli accordi per il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e le conoscenze pre-esistenti - con potenziali partner (fornitori, clienti, joint-venturer, nazionali e internazionali).

Consiste di tre parti:

- l'analisi degli ambiti e tipi di accordo in relazione alle caratteristiche specifiche del progetto MarmAble e dei settori di applicazione;
- le questioni principali legate alla attribuzione, difesa e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale;
- quali approcci sono praticabili per ciascun modello di business individuato.

Gli ambiti degli accordi riguardano

- lo sviluppo del prodotto, cioè i contributi di know-how, tecnologia e materiali utili alla concezione e creazione di MarmAble;
- la promozione commerciale e lo sfruttamento dell'idea e della sua applicazione concreta suddivisa nei seguenti
- tipi di approccio e modello di affari: vendita del prodotto, franchising del servizio e dei semilavorati, franchising della tecnologia.

Lo sfruttamento e la difesa dei diritti sull'idea e sulla sua implementazione passano dal coinvolgimento di produttori di tecnologie, di materiali e di sistemi.

Infine, per ciascun tipo di modello di business viene individuato il tipo di collaborazione ideale.

Sono allegati esempi di accordi, in forma pressoché utilizzabile dopo la necessaria revisione da parte del legale.

AMBITI E ACCORDI

Analisi degli ambiti e tipi di accordo in relazione alle caratteristiche specifiche del progetto MarmAble e dei settori di applicazione

AMBITI

Gli ambiti degli accordi presi in considerazione per lo sviluppo MarmAble riguardano principalmente le seguenti fasi:

- lo sviluppo del prodotto, cioè i contributi di know-how, tecnologia e materiali utili alla concezione e creazione di MarmAble;
- la promozione commerciale e lo sfruttamento dell'idea e della sua applicazione concreta suddivisa nei seguenti
- tipi di approccio e modello di affari: vendita del prodotto, franchising del servizio e dei semilavorati, franchising della tecnologia.

ACCORDI

I tipi di accordo sono sostanzialmente di:

- condivisione del rischio tecnico-scientifico;
- condivisione del rischio finanziario (incluse le attività promozionali);
- apporti (know-how, componenti, immagine e marchi, ecc.) non accessibile sul mercato (perché coperti da segreto industriale, brevettuale, privative, non trasferibile, ecc.)

ACCORDI PER LO SVILUPPO DEI PRODOTTI

Lo sviluppo del prodotto MarmAble si è declinato in tre rami collegati, ma con dignità propria e requisiti specifici:

- MarmAble come processo e servizio proprietario il cui esito è il marmo stampato
- Le macchine e i materiali che realizzano il processo
- I prodotti intermedi che possono essere realizzati in una parte del processo (proprietario) e venduti per essere poi stampati con tecnologie standard

Gli apporti al processo riguardano macchine, modifiche a macchine esistenti, materiali e materiali modificati.

Per le macchine e i materiali modificati secondo requisiti MarmAble, la condivisione del rischio tecnico-scientifico riguarda l'accesso a know-how o componenti non accessibili sul mercato (perché coperti da segreto industriale, brevettuale, privative, non trasferibile, ecc.) e a informazioni non protette da segreto industriale ma che permettono l'accesso a conoscenza preesistente, non codificata o protetta.

La condivisione del rischio finanziario riguarda i costi per le modifiche che potrebbero anche non portare ad alcun esito tecnico o commerciale.

Per le questioni di IPR è stato quindi sviluppato un accordo di non disclosure riportato più avanti.

Per le questioni di condivisione di rischio finanziario lo strumento individuato è quello dell'associazione in partecipazione.

ACCORDO DI RISERVATEZZA

La bozza di accordo che segue è stata preparata avendo come target componenti chimici per la deposizione e il trattamento di superfici (surfactanti), ma è evidentemente idonea con le opportune modifiche anche per la fornitura di tecnologie.

BOZZA DI CONFIDENTIALITY AGREEMENT

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

In order to protect certain confidential information which may be disclosed between them, the parties hereto, identified below and intending to be legally bound, covenant and agree, effective as of [DATE], as follows:

(1) The parties to this Agreement are:

TECHPROVIDER, a company incorporated under Italian law, having its registered office at [ADDRESS] - Italy and represented by [LEGAL REPRESENTATIVE] acting as [ROLE].

MAURO MORELLI MARMI di Claudio Morelli, a company incorporated under Italian law, having its registered office at Via Provinciale Carrara-Avenza, 109 - I-54033 Carrara (MS) - Italy and represented by Mr. Claudio Morelli, Legal Representative.

CONFIDENTIAL INFORMATION to be disclosed pursuant to this Agreement is confidential business or technical information, drawings, documentation and information of all kinds and in whatsoever form of the disclosing party relating to evaluation of Intellectual Property developed by MAURO MORELLI MARMI di Claudio Morelli in the area of stone surface printing. This method is called MarmAble.

The products covered by this agreement are coating products based on TECHPROVIDER's proprietary technology and other technology for the application on surface treatments.

MAURO MORELLI MARMI di Claudio Morelli and TECHPROVIDER agree that all product technology covered

by this agreement remain the property of TECHPROVIDER even in case of product modifications proposed by MAURO MORELLI MARMI di Claudio Morelli are implemented.

MAURO MORELLI MARMI di Claudio Morelli and TECHPROVIDER agree that all processing and deposition technology covered by this agreement remain the property of MAURO MORELLI MARMI di Claudio Morelli even in case of process modifications proposed by TECHPROVIDER are implemented.

(2) CONFIDENTIAL INFORMATION shall be disclosed in documentary or tangible form and, to the extent practical, marked to indicate its confidential nature. In the case of CONFIDENTIAL INFORMATION disclosed orally or visually, the disclosing party shall confirm in writing the fact and general nature of each disclosure within thirty (30) days after it is made.

(3) The nature and scope of CONFIDENTIAL INFORMATION to be disclosed shall be in the sole discretion of the disclosing party.

(4) SAMPLE(s), if needed, could be provided by both parts. The type and quantity of SAMPLE(s) to be provided shall be in the sole discretion of the disclosing party. The submission of SAMPLE(s) pursuant this Agreement is neither a sale nor an offer for sale and is for experimental purposes only.

(5) The parties appoint the following representatives to monitor and to handle the CONFIDENTIAL INFORMATION:

For MAURO MORELLI MARMI di Claudio Morelli Mr. Claudio Morelli Via Provinciale Carrara-Avenza, 109 - I-54033 Carrara (MS) - Italy Tel: +39 0585 840365 info@morellibase.it	For TECHPROVIDER [LEGAL REPRESENTATIVE] [ADDRESS] Tel: + name.surname@TECHPROVIDER.com
---	--

Any change in representative shall be made upon written notice to the other party to this Agreement.

(6) All disclosures subject to this Agreement shall be completed within 2 years of the Effective date ('DISCLOSURE PERIOD').

(7) The receiving party shall use CONFIDENTIAL INFORMATION in confidence, using the same degree of care, but not less than a reasonable degree of care, to prevent the unauthorized disclosure of such CONFIDENTIAL INFORMATION as the receiving party uses to protect its own confidential information of a similar nature.

(8) The receiving party shall restrict access to CONFIDENTIAL INFORMATION to those of the receiving party's employees, subsidiaries, parent and affiliated companies requiring access to such CONFIDENTIAL INFORMATION in order to accomplish the purposes of this Agreement, and then only if there is a clear

understanding by such employees, subsidiaries, parent and affiliated companies of the obligation to maintain such CONFIDENTIAL INFORMATION in confidence and to refrain from making any unauthorized use of such CONFIDENTIAL INFORMATION.

(10) If SAMPLE(s) are provided, the receiving party shall not analyze SAMPLE(s) for chemical composition or cause SAMPLE(s) to be analyzed for chemical composition. At the request of the party providing the SAMPLE(s), the receiving party agrees to return all remaining SAMPLE(s).

(11) The obligations of this Agreement shall not prevent the receiving party from using or disclosing any information which:

- (a) at the time of disclosure is in the public domain;
- (b) after disclosure becomes part of the public domain through no fault of the receiving party, but only after it becomes part of the public domain;
- (c) the receiving party can demonstrate what was in its possession prior to the time of disclosure hereunder;
- (d) after disclosure hereunder is lawfully acquired by the receiving party from a third party who, insofar as the receiving party is aware, has no obligation to the disclosing party not to disclose such information, but only after such acquisition from the third party and in accordance with the terms and conditions, if any, respecting disclosure and use imposed by the third party; or
- (e) is independently developed by the receiving party without access to the disclosing party's CONFIDENTIAL INFORMATION.

(12) For the purposes of Paragraph 11:

- (a) information which relates to specific facts or specific data shall not be deemed either in the public domain or in the possession of the receiving party merely because such information may be contained within broad or generic disclosures; and
- (b) information which relates to specific combinations of facts or data shall not be deemed either in the public domain or in the possession of the receiving party merely because the individual facts or data are found in separate disclosures.

(13) In the event the receiving party is required by judicial or governmental administrative process to disclose any CONFIDENTIAL INFORMATION of the disclosing party, the receiving party shall promptly notify the disclosing party so that the disclosing party may seek appropriate means to protect the confidentiality of its CONFIDENTIAL INFORMATION.

Notwithstanding the absence of such means, if, in the opinion of the receiving party's counsel the receiving party is compelled to disclose such CONFIDENTIAL INFORMATION, the receiving party may disclose only the CONFIDENTIAL INFORMATION that is required without liability hereunder.

(14) Upon request of the disclosing party, the receiving party will forward to the disclosing party all extant

writings or other tangible forms of CONFIDENTIAL INFORMATION incorporated into the receiving party's own records, except that the receiving party may retain in the office of its legal counsel one copy of written information for record purpose only.

(15) Each party warrants that it is empowered to undertake its obligations under this Agreement.

(16) Neither party acquires any rights of the other party pursuant to this Agreement, except as specified in Paragraph 8.

(17) The receiving party shall adhere to the EU regulations and measures to combat terrorism and to the U.S. Export Administration Laws and Regulations and shall not export or re-export any technical data or products received from the disclosing party or the direct product of such technical data to any proscribed entity or country listed in the EU regulation and/or in the U.S. Export Administration Regulations unless properly authorized by the relevant EU authority or the U.S. Government.

(18) This Agreement sets forth the entire Agreement and understanding of the parties hereto regarding disclosure and use of CONFIDENTIAL INFORMATION and supersedes any and all prior agreements, arrangements and understandings which are merged into this Agreement.

(19) All additions or modifications to this Agreement (including any attachment referred to in Paragraph 15) must be made in writing and must be executed by both parties.

(20) This Agreement shall inure to the benefit of and be binding upon the successors and assignees of the parties hereto.

(21) This Agreement shall terminate at the end of the DISCLOSURE PERIOD. The obligations of Paragraphs 8,9,10,11,14 and 16 shall be for a period of five (5) years after the end of the DISCLOSURE PERIOD and shall survive termination of this Agreement.

(22) This Agreement shall be construed and any claim or controversy arising with respect hereto, shall be determined in accordance with Italian laws without regard to principles of conflicts of law.

(23) The parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Massa, Sezione distaccata di Carrara.

MAURO MORELLI MARMI di Claudio Morelli By: Mr. Claudio Morelli Title: Legal Representative Signature: Date:	TECHPROVIDER: By: [LEGAL REPRESENTATIVE] Title: [ROLE] Signature: Date:
--	---

ACCORDO DI PROMOZIONE

Uno degli aspetti più incerti dello sviluppo MarmAble nella sua fase di sviluppo è l'acquisizione dapprima di casi pilota e poi di ordini quando ancora non c'è una credibile 'base installata', cioè un nucleo di clientela stabilita.

Per questo la promozione è determinante, e a meno di investimenti importanti che non sono ipotizzabili in questa fase, sarà necessario contare sulla collaborazione di promotori disposti a fare un certo sforzo in cambio di un vantaggio nella relazione contrattuale successiva.

La bozza studiata per MarmAble permette di suddividere i prodotti per linee e cataloghi diversi sotto nomenclature e marchi differenti. In questo modo è possibile mantenere l'unitarietà della strategia MarmAble anche attraverso accordi con diversi soggetti contemporaneamente.

BOZZA DI ACCORDO PROMOZIONALE

Questo accordo promozionale ("accordo") è attivo da [data di oggi] tra le seguenti Parti:

- la ditta Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli, con sede legale in Via Provinciale Carrara-Avenza, 109 - I-54033 Carrara (MS), e-mail per le comunicazioni: info@morellibase.it; Cod. Fisc. MRLCLD69M05B832B, Part. Iva n. 01040470450, rappresentata dal titolare Sig. Claudio Morelli. Nel seguito denominata anche "Venditore"
- la società Associato Srl con sede legale in Via Strada Bianca, 88 I-54033 Carrara (MS), e-mail per le comunicazioni: Associato@Associato.it; cod- fisc e part. Iva n 01040470450, rappresentata dall'Ing. Legale Rappresentante dell'Associato, in qualità di Amministratore unico. Nel seguito denominata anche "Rivenditore".

Il venditore vende i prodotti sotto il nome [Nome del prodotto] (il "Prodotto"). Il rivenditore rivende e/o promuove la vendita di molti beni.

Il venditore ed il rivenditore desiderano accordarsi affinché il venditore fornisca i seguenti materiali e paghi il rivenditore per la promozione del prodotto come stabilito in questo documento.

1. Promozione del prodotto

Il rivenditore accetta di procurare la seguente promozione speciale al prodotto ("promozione"): [Attività promozionale]

Il rivenditore farà tutto il necessario per garantire che la promozione avvenga puntualmente e sia portata a termine facendo una o più delle seguenti cose: consegnando personalmente o tramite terzi il materiale informativo e promozionale a tutte le sedi del rivenditore, informare i manager locali che funzionari e tecnici del venditore saranno presenti per fornire supporto e training addizionale, fornire le date degli incontri formativi (training), confermare con i manager locali che le obbligazioni del rivenditore sono portate a termine entro i tempi stabiliti.

Se la promozione include l'inserimento di una pubblicità in un catalogo, rivista o pubblicazione il rivenditore avrà cura che questa inserzione sia fatta secondo i termini specificati in questo accordo.

2. Materiali

A) I seguenti materiali sono procurati dal venditore al momento dell'esecuzione di questo accordo o saranno forniti entro breve da quel momento per facilitare il rivenditore nel compito di promuovere il prodotto [materiali forniti dal venditore]

B) Il seguente materiale è in possesso del rivenditore e sarà da esso usato per l'attività promozionale [materiali forniti dal rivenditore]

3. Termine.

Il rivenditore implementerà la promozione non più tardi del [inizio promozione] e continuerà fino al [data di fine promozione]

4. Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si rimettono alle disposizioni del codice civile in tema di associazione in partecipazione e contratti.

Le spese necessarie conseguenti al presente contratto, ivi compresa l'imposta di registro, sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.

Alla registrazione del contratto dovrà provvedere la ditta associante.

Letto confermato e sottoscritto,

Carrara, data

Il Venditore

Il Rivenditore

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Il contratto di associazione in partecipazione è uno strumento civilistico poco citato dalla pubblicistica specializzata, e poco noto, che però potrebbe dare all'iniziativa MarmAble congressuali un impulso e una regolazione agevole per le sinergie necessarie.

Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dal Codice Civile dagli articoli 2459 e seguenti. In particolare l'art. 2459 lo individua come quel contratto con il quale "l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso corrispettivo di un determinato apporto".

Questo tipo di contratto può essere inquadrato tra i contratti consensuali con due elementi essenziali:

- l'apporto dell'associato e
- la sua partecipazione agli utili dell'impresa

Nel caso che l'associato sia una persona fisica, non vi sono dubbi sulle differenze tra contratto di associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato: l'associato in partecipazione, se pur conferisce il proprio lavoro, non è un lavoratore subordinato, perché non si inserisce in una azienda altrui per finalità a lui estranee. Non è obbligato a prestare una collaborazione. Non è subordinato a un datore di lavoro, ma solo alle direttive dell'associante. Non ha infine diritto a una retribuzione o, comunque, a un minimo garantito di guadagno e, se pur non partecipa alle perdite, partecipa tuttavia al rischio dell'impresa potendo non conseguire utile di sorta.

Nel caso che l'associato sia un'impresa, di nuovo si ha una netta separazione dei ruoli e una netta delimitazione dell'ambito e del tempo che preclude ogni società di fatto.

Per MarmAble si ritiene che questo possa essere un accordo da utilizzare ampiamente, soprattutto quando la definizione degli esiti è incerta. Un tipico caso è quello della partecipazione a progetti comunitari in cui lo sforzo preliminare è molto alto e richiede la condivisione di informazioni riservate.

Nel seguito la bozza di accordo predisposta per MarmAble in un caso tipo.

**BOZZA DI CONTRATTO DI
ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE PER
MARMABLE**

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PER MARMABLE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le seguenti Parti:

- la ditta Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli, con sede legale in Via Provinciale Carrara-Avenza, 109 - I-54033 Carrara (MS), e-mail per le comunicazioni: info@morellibase.it; Cod. Fisc. MRLCLD69M05B832B, Part. Iva n. 01040470450, rappresentata dal titolare Sig. Claudio Morelli. Nel seguito denominata anche "Morelli".
- la società Associato Srl con sede legale in Via Strada Bianca, 88 I-54033 Carrara (MS), e-mail per le comunicazioni: Associato@Associato.it; cod- fisc e part. Iva n 01040470450, rappresentata dall'Ing. Legale Rappresentante dell'Associato, in qualità di Amministratore unico. Nel seguito denominata anche "Associato".

Premesso che:

- a) Morelli svolge l'attività di "Premiazione e Personalizzazione di Marmi, Stampa digitale su Marmo", ed è interessata a sviluppare ulteriormente la ricerca, la sperimentazione, la messa a punto industriale e la promozione commerciale delle proprie lavorazioni specialistiche, attraverso la realizzazione di progetti e partnership con soggetti qualificati.
- b) Associato possiede le capacità, le competenze e le conoscenze idonee al raggiungimento degli obiettivi di accesso a sovvenzioni, costituzione di joint ventures e accordi industriali e di ricerca, e di promozione commerciale.
- c) Le parti pertanto intendono stipulare un contratto di associazione in partecipazione in cui la ditta Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli è l'associante e la società Associato Srl è l'associato.

Tutto ciò premesso, considerando la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

A decorrere dalla data del presente contratto fra la ditta Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli e la società

Associato srl è costituita un'associazione in partecipazione (ai sensi dell'art. 2549 del Codice Civile) in cui Morelli è l'associante, mentre Associato è l'associato.

Le parti dichiarano e si danno reciproca conferma che la presente scrittura, per espressa disposizione di legge e per difetto di qualsiasi elemento volitivo, non determina società di fatto, né organizzazione o gestione in comune tra le due ditte contraenti le quali conservano la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, come pure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo e fiscale.

Articolo 2

2.1 L'associazione in partecipazione ha per oggetto lo sviluppo congiunto di progetti limitatamente negli ambiti:

- (i) ricerche, sviluppo sperimentazione di metodi e tecnologie per i trattamenti superficiali del marmo;
- (ii) applicazione e sfruttamento di metodi e tecnologie per i trattamenti superficiali del marmo.

L'apporto di Associato allo sviluppo congiunto dei progetti consiste nell'attività di promozione commerciale e sviluppo industriale, e si concretizza nelle seguenti attività che possono essere svolte in Italia e all'estero, con soggetti italiani ed esteri, pubblici e privati:

- (a) individuare opportunità di finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione, sviluppo industriale e promozione commerciale in forma di sovvenzioni e aiuti;
- (b) promuovere gli accordi utili e dare assistenza tecnica alla preparazione di proposte di progetto per la richiesta di accesso alle sovvenzioni e aiuti di cui al precedente punto (a);
- (c) individuare partner (inclusi gli organismi di ricerca e i soggetti economici) interessati a stipulare accordi e creare joint ventures per
 - (c1) l'avanzamento delle ricerche e sperimentazioni;
 - (c2) il trasferimento sul mercato delle invenzioni e dei risultati delle ricerche e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale;
 - (c3) lo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati delle ricerche, delle invenzioni e delle applicazioni sviluppate.

2.2 Ciascuna Parte è e resta l'unico proprietario dei propri diritti di proprietà intellettuale e industriale sul know-how e sulla conoscenza pre-esistente.

2.3 La conoscenza e il know-how risultanti dalle attività dei progetti che sono oggetto di sviluppo, seppure congiunto, resteranno di esclusiva titolarità della ditta associante Morelli.

2.4 Qualora, anche grazie all'attività dell'associato, dovesse scaturire la possibilità di brevettagione dei risultati dei progetti e delle ricerche dell'associante, ogni brevetto sarà di esclusiva titolarità dell'associante Morelli.

2.5 A fronte dell'apporto fornito a tale fine, verrà riconosciuta all'associato, la partecipazione pari al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento del/ trovato/i brevettuale/i per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di deposito del/i brevetto/i.

In caso di cessione a terzi del/i brevetto/i nel suddetto periodo di 5 anni dalla data di deposito, l'associante riconoscerà all'associato un importo pari al 10% del prezzo di vendita del/i brevetto/i.

Articolo 3

L'associato, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, apporterà i propri servizi all'associante per lo svolgimento delle attività descritte all'Articolo 2.

La suddetta prestazione di servizi dovrà essere eseguita con la diligenza media del buon padre di famiglia e comunque in maniera confacente gli interessi dell'associante, essendo questa la condizione specifica per cui viene richiesto l'apporto di servizi dell'associato per le capacità tecnico-professionali e le competenze distintive che lo caratterizzano.

All'associato spetterà la completa autonomia decisionale per quanto riguarda lo svolgimento delle attività; tutto questo in quanto le parti non vogliono in alcun modo che venga instaurata una società di fatto né organizzazione gestione in comune tra le due ditte contraenti.

In ogni caso i terzi acquisteranno diritti e assumeranno obblighi soltanto verso l'associante.

Gli eventuali incrementi patrimoniali che si dovessero verificare nel corso dell'attività dell'impresa, compreso avviamento, saranno di esclusiva pertinenza dell'associante.

Articolo 4

Per le attività descritte all'Art. 2 l'associante manterrà una contabilità analitica di commessa/e secondo i principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea e codificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

L'associante redigerà annualmente il rendiconto della gestione della/e commessa/e.

I conteggi del rendiconto dovranno trovare rispondenza nelle scritture contabili dell'associante.

Il primo rendiconto riguarda il periodo compreso tra la data del presente contratto e il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 5

In base al rendiconto di commessa/e annuale di cui al precedente Articolo 4, gli eventuali utili conseguiti in relazione alle aree d'affari e ai progetti sviluppati congiuntamente e alle attività di cui all'Articolo 2, saranno divisi nelle seguenti proporzioni:

- il 50 % (cinquanta per cento), all'associante (Morelli);
- il 50 % (cinquanta per cento), all'associato (Associato);

E' espressamente previsto che all'associato spetterà il rimborso delle spese di viaggio e trasferta autorizzate dall'associante ed adeguatamente documentate.

Articolo 6

Entro il 31/01 di ciascun anno l'associato ha diritto a ricevere il rendiconto di cui all'Articolo 4 relativo all'anno precedente, che si riterrà tacitamente approvato se entro i successivi 30 giorni non avrà fatto opposizione con comunicazione effettuata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in premessa.

L'associante dovrà tenere a disposizione dell'associato presso la sede amministrativa dell'impresa tutti i documenti contabili in base ai quali è stato redatto il rendiconto per almeno i 60 giorni successivi alla consegna di tale rendiconto; entro questo termine l'associato potrà personalmente visionare la documentazione per riscontrarne la correttezza, e non potrà trasferirla altrove senza il previo consenso dell'impresa associante.

L'associante dovrà erogare all'associato, dietro presentazione di regolare fattura di prestazione di servizi, la quota di utili di sua spettanza risultanti dal rendiconto entro i successivi 60 giorni dalla sua consegna. In caso di opposizione al rendiconto da parte dell'associato, le maggiori somme che eventualmente risulteranno a lui dovute a seguito del raggiungimento di un accordo delle parti verranno corrisposti dall'associante entro i successivi 30 giorni da tale accordo.

In caso di cessione o affitto d'azienda o cessazione dell'attività dell'associante il rendiconto relativo al periodo di tempo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data dell'evento dovrà essere presentato all'associato entro i successivi 30 giorni dal suo verificarsi; per la sua approvazione e per la corresponsione all'associato degli utili si applicano i termini alle modalità previsti per il rendiconto annuale.

Articolo 7

Le Parti espressamente convengono che, qualora nel corso dell'anno vengano corrisposti una o più somme all'associato, le medesime debbano essere sempre e comunque considerate anticipazioni sugli utili in corso di maturazione, da conguagliare in sede di rendiconto annuale con gli utili effettivamente spettanti all'associato; nel

caso in cui le anticipazioni siano superiori alla quota di utili spettantigli in base al rendiconto, l'associato dovrà restituire la differenza entro i successivi 30 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Di ogni anticipazione dovrà essere rilasciata ricevuta contestualmente alla corresponsione.

Articolo 8

Il presente contratto entrerà in vigore al momento della sottoscrizione dello stesso e durerà fino al 31/12/2011. La validità del contratto s'intenderà prorogata di anno in anno fino allo scadere dei 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di deposito del/i brevetto/i che dovessero scaturire dall'attività di progettazione dell'associante, ovvero, in caso di eventuale cessione a terzi del/i brevetto/i da parte dell'associante, alla data in cui sarà perfezionata l'eventuale cessione.

Ciascuna parte potrà liberamente recedere dal presente contratto, tramite comunicazione da inviare alla controparte, in forma scritta e tramite raccomandata oppure con messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in premessa, fatto salvo il rispetto di un preavviso di 90 giorni.

E' fatto salvo lo scioglimento anticipato del contratto per consenso reciproco.

Articolo 9

Il presente contratto di associazione in partecipazione altresì cesserà con la cessione o affitto dell'azienda o con la cessazione dell'attività da parte e per volontà insindacabile dell'impresa associante. In questo caso l'associato non potrà comunque opporsi, né avrà diritto ad alcun risarcimento, né gli spetterà il diritto di prelazione.

Articolo 10

Nel caso in cui l'associante decidesse di associare nell'impresa altri associati in partecipazione, dovrà darne comunicazione scritta all'associato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in premessa. L'associato dovrà comunicare con le stesse modalità, entro i successivi 30 giorni, la sua eventuale opposizione; trascorso tale termine la volontà contenuta nella comunicazione dell'associante si intenderà tacitamente accettata.

Articolo 11

Per l'esecuzione dei servizi e qualora ne ravvisi la necessità è espressamente consentito all'associato di ricorrere a soggetti esterni che abbiano le capacità tecniche e professionali di cui emerge il bisogno.

Articolo 12

Salvo espressa autorizzazione dell'associante, è fatto espresso divieto all'associato:

- a) di esercitare per conto proprio o altrui un'attività in concorrenza con quella oggetto del presente contratto;
- b) di stipulare contratti di associazione in partecipazione, di agenzia, di procacciamento d'affari e comunque idonei a sviare la clientela in imprese concorrenti;
- c) di partecipare a società concorrenti come socio illimitatamente o limitatamente responsabile o di ricoprirne la carica di amministratore.

Articolo 13

Le Parti espressamente convengono che qualunque violazione degli obblighi assunti dalle Parti con il presente contratto sia causa della risoluzione del contratto medesimo, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno per la parte adempiente.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si rimettono alle disposizioni del codice civile in tema di associazione in partecipazione e contratti.

Articolo 15

Le spese necessarie conseguenti al presente contratto, ivi compresa l'imposta di registro, sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.

Alla registrazione del contratto dovrà provvedere la ditta associante.

Letto confermato e sottoscritto,

Carrara, data

L'associante

L'associato

DISCLAIMER E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

KlinK Srl certifica che l'informazione ottenuta e fornita al Committente è reperita in modo etico e legale. KlinK non riporterà informazioni di cui conosca a priori il carattere di riservatezza o informazioni che sottostiano a contratti di non divulgazione o ancora informazione per cui non sia prevista l'accessibilità pubblica.

KlinK effettua ogni sforzo perché il risultato delle ricerche e le informazioni, raccomandazioni, compilazioni progettuali, relazioni siano accurate e complete.

Le valutazioni, osservazioni e raccomandazioni contenute negli elaborati riflettono il giudizio degli specialisti di KlinK al meglio della loro capacità professionale e saranno basati sulle più aggiornate informazioni a cui hanno accesso.

KlinK non garantisce e non assicura, ne' esplicitamente ne' implicitamente, alcun guadagno finanziario derivante dalle informazioni e dai contenuti dei rapporti e degli elaborati e non si assume alcuna responsabilità sul loro uso.

KlinK non potrà in nessun caso essere considerato responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, incidentali, consequenziali o di qualunque altra natura (incluso, - ma non limitatamente a - perdite di profitto o interruzioni di relazioni d'affari).

In ogni caso la responsabilità di KlinK non eccederà mai l'importo pagato per le informazioni o i servizi.

Per ulteriori informazioni e dettagli sullo sviluppo di MarmAble prendere contatto con

Paolo Santinello (p.santinello@klink.it)
Anna Rodeghiero (a.rodeghiero@klink.it)
KlinK Srl (www.klink.it)